

Il Giudice Designato

vista la domanda di esdebitazione del sovraindebitato incapiente ex art. 283 CCII, depositata nell'interesse di BASILE VINCENZA;

esaminati gli atti;

letta la relazione professionista che svolge le funzioni di OCC di cui all'art. 283 co. 4 CCII;

considerato che l'istante è persona fisica che versa in stato di sovraindebitamento ai sensi dell'art.2, co.

1, lett. c) CCII non assoggettabile alla liquidazione giudiziale;

considerato che l'istante non ha mai beneficiato dell'esdebitazione e che non ha commesso atti diretti a frodare i creditori;

ritenuta la meritevolezza dell'istante, non sussistendo dolo o colpa grave nella formazione dell'indebitamento, determinato da fatti a lei non imputabili sul piano soggettivo, come l'insorgere di una grave patologia invalidante;

verificato che l'istante non è in grado di offrire ai creditori alcuna utilità diretta o indiretta nemmeno in prospettiva futura;

p.q.m.

- applicato l'art. 283 co. 7 CCII, concede all'istante l'esdebitazione dai debiti sorti fino alla presentazione della domanda, fatto salvo l'obbligo di pagamento di detti debiti entro quattro anni dalla pubblicazione del presente decreto qualora sopravvengano utilità rilevanti (v. art. 283 co. 2 CCII) che consentano il soddisfacimento dei creditori in misura non inferiore complessivamente al dieci per cento;

- onera il debitore di presentare, a pena di revoca del beneficio, ove positiva, la dichiarazione annuale di cui all'art. 283 co. 7 CCII relativa alle sopravvenienze rilevanti ai sensi dei commi 1 e 2 dell'art. 283 CCII; si precisa che tale dichiarazione dovrà essere presentata a mezzo PEC, in ogni caso, al gestore OCC entro 31 luglio di ogni anno e quest'ultimo, verificata la tempestività della dichiarazione ed eseguite le verifiche necessarie (v. art. 283 co. 9 CCII), provvederà al deposito della dichiarazione comunicatagli nel fascicolo telematico con una sua breve relazione sulle operazioni compiute;

- onera il gestore OCC di comunicare il presente decreto al debitore ed ai creditori;

- avverte i creditori che nel termine di 30 giorni dalla comunicazione possono proporre opposizione ai sensi dell'art. 283 co. 8 CCII (segnalando che non opera la sospensione feriale dei termini ex art. 9 CCII);

- dispone che il gestore OCC, decorsi i predetti quattro anni in assenza di sopravvenienze rilevanti, depositi nel fascicolo telematico una breve relazione conclusiva di modo che si possa procedere alla chiusura definitiva del presente procedimento.

Bari, 31/07/2023.

Il Giudice designato

Dott. Michele De Palma